

Rapporto

numero

data

Dipartimento

1 ° settembre 2011

GRAN CONSIGLIO

Concerne

**della Commissione speciale Costituzione e diritti politici
sull'iniziativa parlamentare 14 marzo 2011 presentata nella forma
elaborata da Riccardo Calastri e cofirmatari (ripresa da Nicola Brivio)
per la modifica dell'art. 69c della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti
con il Consiglio di Stato**

1. L'INIZIATIVA

Gli iniziativaisti propongono una modifica dell'art. 69c della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, nel senso di introdurre un nuovo capoverso del seguente tenore:

Art. 69c

Ogni intervento è limitato ad un massimo di:

- 5 minuti per il portavoce dei gruppi e per quelli dei partiti non facenti gruppo;
- 10 minuti per i relatori;
- 15 minuti per i Consiglieri di Stato.

Gli iniziativaisti motivano la presentazione della loro iniziativa, sostenendo che nella recente modifica della legge in esame, nel definire il dibattito ridotto, ci si sarebbe dimenticati di precisare i limiti di tempo di ogni intervento.

2. L'ESAME COMMISSIONALE

La Commissione, sentito l'iniziativista Riccardo Calastri, ha esaminato l'iniziativa in oggetto.

Essa precisa che, al momento della modifica di legge, una norma sulla limitazione del diritto di parola nel dibattito ridotto non è stata introdotta, i tempi di parola corrispondendo a quelli previsti per il dibattito libero.

In effetti la *ratio legis* del dibattito ridotto non è quella di ridurre il tempo di parola dei deputati, rispetto a quello del dibattito libero, ma di limitarlo ai portavoce dei gruppi parlamentari e dei partiti non facenti gruppo, al rappresentante del Consiglio di Stato e ai relatori dei rapporti commissionali.

Non si è quindi confrontati ad una lacuna. Per chiarezza, la Commissione propone comunque di esplicitare quanto sopra indicato, introducendo la seguente modifica di legge che, come espresso nell'iniziativa in oggetto, prevede pure la possibilità di una riduzione del tempo di parola, dando la facoltà all'Ufficio presidenziale di proporla:

Art. 69c cpv. 2

²Il tempo di parola è quello previsto per il dibattito libero. È data facoltà all'Ufficio presidenziale di proporre una riduzione del tempo di parola.

3. CONCLUSIONI

La Commissione invita quindi il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa parlamentare 23 marzo 2011 presentata nella forma elaborata da Riccardo Calastri e cofirmatari per la modifica dell'art. 69c della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 e ad approvare invece la modifica legislativa di legge allegata al presente rapporto.

Per la Commissione speciale Costituzione e diritti politici:

Fabio Bacchetta-Cattori, relatore

Agustoni - Bergonzoli - Cavalli - Cereghetti -

Corti - Giudici - Gysin - Mellini - Pagnamenta -

Pedrazzini - Quadranti - Ramsauer - Viscardi

Disegno di

LEGGE

**sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002;
modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 14 marzo 2011 presentata nella forma elaborata da Riccardo Calastri e cofirmatari;
- visto il rapporto 1° settembre 2011 della Commissione speciale Costituzione e diritti politici,

d e c r e t a :

I.

La Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 17 dicembre 2002 é modificata come segue:

Art. 69c cpv. 2

²Il tempo di parola è quello previsto per il dibattito libero. È data facoltà all'Ufficio presidenziale di proporre una riduzione del tempo di parola.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.